

Proposta N.35 Del 18.04.2017		
---	---	--

Comune di Alcamo

LIBERO CONSORZIO DEI COMUNI DELLA EX PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI

Copia Deliberazione del Consiglio Comunale

N° 58 del Reg. Data 18.05.2017	OGGETTO:	RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' DI DEBITO FUORI BILANCIO IN FAVORE DEL SIG. DI CRISTINA VINCENZO DI CUI ALLA SENTENZA DELLA CTP DI TRAPANI N. 2020/2016 DEPOSITATA IL 01/12/2016
Parte riservata alla Ragioneria Bilancio _____ ATTO n. _____ Titolo _____ Funzione _____ Servizio _____ Intervento _____ Cap. _____		NOTE

L'anno duemiladiciassette il giorno diciotto del mese di maggio alle ore 18,10 nella sala Consiliare del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale con l'intervento dei signori:

Pres. Ass.					Pres. Ass.		
1	FERRO VITTORIO	SI	-	13	FERRARA ANNA LISA	SI	-
2	SCIBILIA NOEMI	SI	-	14	PUMA ROSA ALBA	SI	-
3	CALAMIA MARIA PIERA	SI	-	15	CRACCHIOLO FILIPPO	SI	-
4	MELODIA GIOVANNA	SI	-	16	SUCAMELI GIACOMO	SI	-
5	BARONE LAURA	SI	-	17	DARA FRANCESCO	SI	-
6	VIOLA FRANCESCO	SI	-	18	ALLEGRO ANNA MARIA	SI	-
7	LOMBARDO VITO	-	SI	19	NORFO VINCENZA	SI	-
8	ASTA ANTONINO	SI	-	20	MESSANA SAVERIO	SI	-
9	CUSUMANO FRANCESCO	SI	-	21	CALANDRINO GIOVANNI	SI	-
10	SALATO FILIPPO	SI	-	22	CAMARDA CATERINA	SI	-
11	CUSCINA' ALESSANDRA	SI	-	23	RUISI MAURO	SI	-
12	MANCUSO BALDASSARE	SI	-	24	PITO' GIACINTO	SI	-

TOTALE PRESENTI N. 23

TOTALE ASSENTI N. 1

in prosecuzione di seduta

Assume la Presidenza il Presidente Baldassare Mancuso
Partecipa il Segretario Generale del Comune Dr. Vito Antonio Bonanno

Consiglieri scrutatori

- 1) Calamia Maria Piera
- 2) Camarda Caterina
- 3) Cusmano Francesco

La seduta è pubblica
In continuazione di seduta

Consiglieri presenti n. 23

IL PRESIDENTE

Passa a trattare l'argomento posto al n. 2 dell'o.d.g. relativo a "RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' DI DEBITO FUORI BILANCIO IN FAVORE DEL SIG. DI CRISTINA VINCENZO DI CUI ALLA SENTENZA DELLA CTP DI TRAPANI N. 2020/2016 DEPOSITATA IL 01/12/2016." e sottopone al Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione.

Il sottoscritto responsabile del procedimento di cui agli artt. 5 e 6 della legge n. 241/90 e s.m.i., sottopone al consiglio comunale la seguente proposta di deliberazione "RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' DI DEBITO FUORI BILANCIO IN FAVORE DEL SIG. DI CRISTINA VINCENZO DI CUI ALLA SENTENZA DELLA CTP DI TRAPANI N. 2020/2016 DEPOSITATA IL 01/12/2016", attestando di non trovarsi in situazioni nemmeno potenziali di conflitto di interessi né in condizioni e/o rapporti che implicano l'obbligo di astensione ai sensi del DPR n. 62/2013;

Premesso che con sentenza della Commissione Tributaria di Trapani, sez. IV, n. 2020 del 07/07/2016 depositata il 01/12/2016, è stato accolto il ricorso del sig. Di Cristina Vincenzo contro l'avviso di accertamento n. 201500001 del 21/09/2015 emesso dal Comune di Alcamo riguardo la TAR SU per gli anni dal 2010 al 2012 notificato tramite messi notificatori in data 07/10/2015.

Dato atto che la sentenza, è stata notificata in forma esecutiva a cura di parte ricorrente l'8/02/2017 con prot.n. 7368;

Tenuto conto che la sentenza è stata prontamente appellata dal Comune di Alcamo ed è sub-judice e tuttavia occorre procedere senza indugio al riconoscimento del debito fuori bilancio stante i termini a disposizione per evitare ulteriori oneri;

Tenuto conto che il giudice tributario, con la superiore sentenza, ha condannato il Comune soccombente alla refusione delle spese di giudizio in favore di parte ricorrente, liquidate in € 500,00 oltre accessori come per legge;

Considerato che l'esecuzione della sentenza è subordinata al previo riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 del Tuel, trattandosi di debito che rientra nella fattispecie di cui al comma 1 lett. a) della citata norma;

Ritenuto che, secondo i principi espressi dalla Corte dei Conti, Sezioni Riunite per il Controllo della Regione Siciliana nella deliberazione n. 2/2011, e confermati dal più recente orientamento

della sezione di controllo (cfr. pareri 55/2014, 184/2014, 177/2015) e del giudice amministrativo (cfr. TAR Sicilia, Palermo 15.11.2011, n.2127) il riconoscimento del debito fuori bilancio non è conseguenza di alcun automatismo ma presuppone una valutazione da parte dell'organo consiliare che "accerta in modo rigoroso l'esistenza delle condizioni espressamente previste dalla norma per il riconoscimento" ed "accerta le cause che hanno originato l'obbligazione di pagamento, anche al fine di evidenziare eventuali responsabilità", individuando le risorse per far fronte al pagamento;

Evidenziato che la Corte ha ribadito che "anche con riferimento ai debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive (art. 194 comma 1 lett. a) del Tuel), i nuovi principi contabili pongono particolare attenzione sulla imprescindibile attività valutativa da parte dell'organo consiliare";

Rilevato, ancora, che secondo l'orientamento della Corte "le sottese esigenze di celerità, che trovano ragione nell'esigenza di impedire la maturazione di oneri ulteriori devono essere soddisfatte attraverso la celere convocazione dell'organo consiliare, senza alcuna possibilità di provvedimenti interinali ed urgenti da parte di altri organi";

Richiamata la nota prot. 25881 del 25.11.2016 con la quale è stato formalizzato il procedimento, l'assetto delle competenze e termini endoprocedimentali da rispettare al fine di addivenire al riconoscimento del debito in sede consiliare entro un termine che consenta agli uffici competenti di poter effettuare il pagamento entro il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del decreto-legge n. 669/1996 e s.m.i. decorrente dalla notifica del titolo esecutivo, evitando in tal modo l'aggravarsi di spese per gli oneri della procedura esecutiva ed interessi;

Dato atto che, a seguito nel mutato orientamento della sezione regionale della Corte dei Conti per la Regione siciliana (cfr. deliberazione n. 18/2016/PAR, n. 131/2016/GEST), al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio si può procedere anche durante l'esercizio provvisorio, attualmente autorizzato ope legis dall'art. 5, comma 11 del d.l. 244/2016, convertito dalla legge n. 19 del 27.2.2017;

Considerato che il sottoscritto responsabile del procedimento, incaricato dal dirigente, ha effettuato l'istruttoria da cui emerge quanto segue:

1. quanto all'importo complessivo da pagare, esso è stato determinato in € 759,56;
2. quanto alle cause che hanno determinato il debito, dalla lettura della sentenza si evince che le considerazioni della CT di Trapani sez. 4^a si sono basate sulla precedente sentenza n. 955/04/15 depositata il 07/05/2015 con la quale il giudice ha accolto parzialmente il ricorso del contribuente. A nulla è valso, al fine di indurre la CTP ad un esame autonomo della vicenda, la rappresentazione da parte della difesa comunale che la sentenza n. 955/04/15 è stata appellata in tutti i suoi aspetti.

Il motivo per cui il Comune ha reiterato l'atto annullato dalla sentenza 2020/2016, anch'essa appellata, è da ricondurre al fatto che l'avviso di accertamento sul quale si è formata la sentenza 955/04/15 era affetto da vizio di nullità insanabile per essere stato emesso dalla società d'ambito ad una data in cui non era più legittimata (difetto assoluto di attribuzione ex art. della L. 241/1990). Con la sentenza 2020/2016 la commissione tributaria non ha ritenuto di entrare nel merito di questo aspetto come delle altre argomentazioni rappresentate dalla difesa comunale, confermando quanto statuito dalla precedente sentenza del 2015 che per non essere state condivise hanno formato oggetto di appello tutto' ora sub iudice.

Nel merito della difesa della pretesa tributaria sostenuta anche in appello, il Comune, con l'avviso di accertamento emesso nel 2015 ha evidenziato che la trattazione dell'esclusione della superficie per quelle attività in cui si producono rifiuti speciali non comporta la totale

esclusione atteso che essa è da riconoscere limitatamente a quella parte dell'intera superficie in cui si producono rifiuti speciali non assimilati agli urbani. Il ricorrente dimostrò, solo in sede dibattimentale, la produzione di rifiuti speciali non assimilati senza l'identificazione delle aree esibendo il registro di carico e scarico in cui vi era evidenza anche di rifiuti speciali non pericolosi e quindi assimilati agli urbani. In questo motivo si sostanzia il ricorso in appello atteso che la totale esclusione delle aree adibite all'attività, confligge, ad avviso dell'ufficio, in maniera insanabile con l'evidenza documentale prodotta dal medesimo contribuente.

Ritenuto che sussistono i presupposti per riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio;

Rilevato che in sede di riconoscimento del debito fuori bilancio l'organo consiliare deve individuare le risorse per far fronte alla spesa derivante dal titolo esecutivo;

Ritenuto che alla spesa complessiva di € 759,56 può farsi fronte con risorse da imputare alla missione 01 Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione programma 04 Gestione delle Entrate Tributarie e Servizi Fiscali, titolo 1 macroaggregato 110 del bilancio esercizio provvisorio 2017, giusta D.G. n. 17/2017 avente per oggetto: "Variazione di bilancio ex art. 187 comma 3-quinquies del D.Lgs 267/2000;

Considerato che la presente proposta costituisce anche comunicazione ai fini del controllo periodico sugli equilibri di bilancio, ai sensi dell'art. 23, comma 2 del nuovo regolamento sul sistema dei controlli interni;

Considerato che sulla presente proposta debbono essere acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile dei dirigenti ai sensi dell'art. 53 della L. 142/1990 come recepito con la l.r. 48/1991 e succ. mod. ,e degli artt. 4 e 5 del regolamento sul sistema dei controlli interni, nonché il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell'art. 239 del Tuel;

PROPONE

1.di approvare la superiore proposta di deliberazione, riconoscendo la legittimità del debito fuori bilancio dell'importo complessivo di € 759,56 derivante dalla sentenza n. 2020/2016 della Commissione Tributaria di Trapani, sez. IV, del 07/07/2016, depositata il 01/12/2016 (RGR 1123/2015) a favore del Sig. Di Cristina Vincenzo;

2. di far fronte al pagamento della somma di € 759,56 utilizzando le risorse del bilancio gestionale 2017, esercizio provvisorio, di cui alla codifica 01.04.1.110;

3.di trasmettere, a cura della segreteria comunale, la presente decisione e gli atti contenuti nel fascicolo ai sensi dell'art. 23 comma 5 della L. 27.12.2002, n.289 alla Procura Regionale della Corte dei Conti e all'organo di controllo interno, per l'attivazione dei poteri di competenza.

L'ISTRUTTORE PROPONENTE
F.to Dr. Fabio Randazzo

Nella discussione generale sono intervenuti i seguenti Consiglieri comunali Scibilia e Messina i cui interventi saranno riportati nel processo verbale di seduta.

Escono dall'aula i Cons.ri Puma e Calamia

Presenti n. 21

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la superiore proposta di delibera avente ad oggetto: RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' DI DEBITO FUORI BILANCIO IN FAVORE DEL SIG. DI CRISTINA VINCENZO DI CUI ALLA SENTENZA DELLA CTP DI TRAPANI N. 2020/2016 DEPOSITATA IL 01/12/2016

Visti i pareri resi ai sensi di legge

Visto l'O.R.EE.LL.;

Visto il parere reso dalla II^ Commissione Consiliare con verbale n. 47 del 09.05.2017;

Visto il verbale n. 40 del Collegio dei Revisori dei Conti reso in data 27.04.2017;

Con 18 voti favorevoli espressi per alzata di mano

Presenti n. 21

Astenuti n. 3 (Norfo, Cracchiolo e Sucameli) il cui risultato è stato accertato e proclamato dal Presidente con l'assistenza continua degli scrutatori designati.

DELIBERA

1. di approvare la superiore proposta di deliberazione, riconoscendo la legittimità del debito fuori bilancio dell'importo complessivo di € 759,56 derivante dalla sentenza n. 2020/2016 della Commissione Tributaria di Trapani, sez. IV, del 07/07/2016, depositata il 01/12/2016 (RGR 1123/2015) a favore del Sig. Di Cristina Vincenzo;

2. di far fronte al pagamento della somma di € 759,56 utilizzando le risorse del bilancio gestionale 2017, esercizio provvisorio, di cui alla codifica 01.04.1.110;

3. di trasmettere, a cura della segreteria comunale, la presente decisione e gli atti contenuti nel fascicolo ai sensi dell'art. 23 comma 5 della L. 27.12.2002, n.289 alla Procura Regionale della Corte dei Conti e all'organo di controllo interno, per l'attivazione dei poteri di competenza.

Si passa all'ordine del giorno

Letto approvato e sottoscritto _____

IL PRESIDENTE
F.to Baldassare Mancuso

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to Ferro Vittorio

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr. Vito Bonanno

=====

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo
Dalla residenza municipale

IL SEGRETARIO GENERALE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art.11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.)

N. Reg. pubbl. 1918

Certifico io sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio on line, che copia del presente verbale viene pubblicato a decorrere dal giorno 19.05.2017 all'Albo Pretorio on line ove rimarrà visionabile per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile Albo Pretorio on line
F.to Alessandra Artale

Il Segretario Generale
F.to Dr. Vito Antonio Bonanno

Alcamo, li 19.05.2017

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione diventerà esecutiva il 29.05.2017

decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione all'albo on line (art. 12 comma 1, L.R. 44/91)

X dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. 44/91)

Alcamo, li 19.05.2017

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr. Vito Antonio Bonanno

=====

E' copia informatica dell'originale analogico formata per finalità di pubblicazione e consultazione.

F.to Santino Lucchese



CITTÀ DI ALCAMO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DELLA PROVINCIA DI TRAPANI

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Verbale n° 40
del 27 Aprile 2017

CITTÀ DI ALCAMO
POSTA IN ARRIVO
Prot. n. 22901 del 28 APR 2017
Assegnata al Settore SETT
28 APR 2017 Il Segretario Generale

Al Sig. Segretario Generale
Al Sig. Presidente del Consiglio
Al Sig. Direttore di Ragioneria
LORO SEDI

RAG.
PRES. CC

Oggetto: *Parere del 27/04/17 alla proposta di deliberazione n. 35 del 18/04/17 trasmessaci con nota n. 8051 del 20/04/2017, avente ad oggetto: "Riconoscimento di debito fuori bilancio in favore del Sig. Di Cristina Vincenzo di cui alla sentenza della CTP di Trapani n. 2020/2016 depositata il 01/12/2016;*

Il giorno 27 aprile 2017, alle ore 10.30 si è riunito presso lo studio del Rag. Varvaro Stefano con sede in Alcamo Viale Europa 280/d, il Collegio dei Revisori nelle persone dei revisori: Rag. Stefano Varvaro, Dott. Graziano Viola e il Dott. Maltese Antonio.

- per esaminare i documenti pervenuti dall'Ufficio di Segreteria del Comune di Alcamo con nota del n. 8051 del 20/04/2017, avente ad oggetto: "Riconoscimento di legittimità debito fuori bilancio per come riportato in oggetto", al fine di esprimere il proprio parere;
- Visti gli allegati alla proposta di deliberazione n. 35;
- Visto che ai sensi dell'art. 194, lett. a) del D. Lgs. 267/2000, il Debito Fuori Bilancio in oggetto, risulta legittimamente riconoscibile;

- Visto che la somma in sentenza, per l'importo complessivo di euro 759,56 trova copertura alla missione 01-programma 04 - titolo 1 spese correnti , macroaggregato 110 del bilancio esercizio 2017 gestione provvisoria;
- Visto il **parere favorevole** in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto espresso dal Dirigente della Direzione 5- Entrate tributarie e patrimoniali area 1 - entrate tributarie e contenzioso;
- Visto il **parere favorevole** in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui all'oggetto espresso dal Dirigente della Direzione 6 - Ragioneria;
- Visto l'O.R.E.L. e lo statuto comunale,

ESPRIME

parere **favorevole** in merito alla proposta di deliberazione di cui in oggetto.

La riunione si conclude alle ore 11.25 previa stesura e sottoscrizione del presente verbale per gli adempimenti previsti.

Alcamo, li 27/04/17

Il Collegio dei Revisori

Il Presidente

Rag. Varvaro Stefano

Il componente
Dott. Antonio Maltese

Il componente
Dott. Viola Graziano

RAR.

CAB

Segn. Gen. le

Pres. C.C.



CITTA' DI ALCAMO

CITTA' DI ALCAMO
 POSTA IN ARRIVO
 Prot. n. 21336 del 9 APR. 2017
 Assegnata al Settore *FRI B...*
 il 19 APR. 2017 il Segretario Generale

Libero consorzio comunale di Trapani

Pres. II Commissione Consiliare - OREF

Il Segretario Generale

Prot. n.

Alcamo, 19.04.2017

OGGETTO: Osservazioni sulla proposta di riconoscimento del debito fuori bilancio di cui all'art. 194, comma 1, lett. a) del Tuel, avanzata dal dirigente della direzione 4, avente ad oggetto l'esecuzione della sentenza della CTP di Trapani n. 2020/2016 a favore di Di Cristina Vincenzo

Al Dirigente della direzione 5

Al Dirigente della direzione 6

Al Presidente del Consiglio Comunale

Al Presidente della II Commissione Consiliare

All'OREF

E p.c. Al Sig. Sindaco

SEDE

Con nota prot. 25881 del 25.11.2016 sono state rese note le linee guida concordate nella conferenza dei dirigenti cui gli uffici e gli organi a vario titolo competenti debbono attenersi nell'ipotesi di riconoscimento di debito fuori bilancio derivante dalla notifica di un titolo esecutivo che contiene la condanna del Comune al pagamento di somme di danaro. L'art. 23, comma 2, del nuovo regolamento sui controlli interni prevede, fra l'altro, che "i dirigenti comunicano al segretario generale e al dirigente dei servizi finanziari l'avvio

della procedura di riconoscimento del debito fuori bilancio che deve essere conclusa entro i termini di cui all'art. 14 del decreto legge n. 669 del 1996 e s.m.i.". Fermo restando, dunque, l'obbligo di rispettare il termine di 120 giorni statuito dall'art. 14 del d.l. 669/1996 per il pagamento del debito, le linee guida richiamate disciplinano l'articolazione del procedimento all'interno del Comune; è evidente che il mancato rispetto dei tempi sub-procedimentali in capo anche ad uno soltanto degli organi chiamati ad intervenire nell'istruttoria, rende difficoltoso il rispetto del termine di legge, esponendo l'Ente all'esecuzione forzata con aggravio di spese ed interessi. Il rispetto di tali termini è oggetto di monitoraggio nell'ambito dell'attuazione del PTPC e del controllo di gestione.

Ciò posto in linea generale, il sottoscritto è chiamato ad esprimere le proprie valutazioni sui seguenti profili:

- a) completezza dell'istruttoria;
- b) conformità del contenuto della proposta di deliberazione ai requisiti minimi previsti dalla legge e dalla giurisprudenza contabile;
- c) correttezza dei mezzi di copertura della spesa.

A) COMPLETEZZA DELL'ISTRUTTORIA.

La proposta di deliberazione n. 35 del 18.4.2017 risulta completa sotto il profilo dei fatti e degli atti idonei ad individuare la fattispecie contenziosa da cui è scaturita la sentenza di condanna al pagamento in favore del Sig. Di Cristina Vincenzo della somma di € 500,00 a titolo di spese legali nel giudizio impugnatorio proposto dal ricorrente innanzi alla CTP di Trapani per l'annullamento di un avviso di accertamento relativo alla tassa sui rifiuti. Risulta che il giudice tributario di prime cure ha accolto il ricorso del contribuente avverso il nuovo avviso di accertamento relativo agli anni di imposta 2010, 2011 e 2012 ritenendo fondata la censura di merito secondo cui i locali oggetto di tassazione, identificati in una autofficina, non sono obiettivamente idonei a produrre rifiuti (ad eccezione della parte destinata ad ufficio) e rigettando, in conformità ad una precedente decisione della medesima CTP, l'eccezione del Comune afferente i mezzi di prova da depositare a cura del contribuente per ottenere l'esenzione di legge.

La sentenza risulta notificata in data 8.2.2017 e, pertanto, non risultano rispettati i termini procedimentali cui alle richiamate linee guida, sebbene non sia ancora spirato il termine di 120 giorni per l'adempimento. Al fine di evitare di subire l'esecuzione forzata con aggravio

di spese, occorre procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio con urgenza, consentendo all'ufficio di predisporre gli atti di pagamento non oltre il 19 giugno 2017. Non risulta, infatti, possibile procedere al pagamento prima del formale riconoscimento del debito da parte del consiglio comunale; la giurisprudenza ha affermato l'assoluto divieto di procedere anche solo all'assunzione di impegni di spesa relativi a debiti fuori bilancio, sia pure derivanti da sentenze esecutive, prima che il consiglio comunale abbia esercitato la sua imprescindibile attività valutativa che, essendo ascrivibile alla funzione di indirizzo e controllo politico amministrativo, non ammette alcuna possibilità di interposizione, sia pure in via d'urgenza, da parte di altri organi¹. E' nota, inoltre, la giurisprudenza della Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti circa l'assoluto divieto di far ricorso all'impegno di spesa per debiti derivanti da sentenza passata in giudicato, anche in presenza di appositi stanziamenti e/o accantonamenti, potendo le esigenze di celerità -connesse ad evitare il maturare di ulteriori interessi ed oneri sul debito- ben essere soddisfatte attraverso una tempestiva convocazione dell'organo assembleare, per riconoscere il debito e dare copertura alla spesa attraverso le opportune misure di riequilibrio. Il riconoscimento del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva è ritenuto ammissibile anche durante l'esercizio provvisorio, sulla base delle modifiche introdotte all'art. 163, comma 3, del Tuel dal d.lgs. n. 126/2014.² Nè la procedura in questione (ivi compreso il successivo impegno di spesa) può subire battute di arresto in considerazione del fatto che, spirato il termine per l'approvazione del bilancio fissato dall'art. 5, comma 11, del d.l. 244/2016 al 31.3.2017, l'Ente debba operare in gestione provvisoria: il comma 2 dell'art. 163 del Tuel consente, infatti, durante la gestione provvisoria l'assunzione di obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi (sul punto si osserva che la proposta fa erroneo riferimento all'esercizio provvisorio già spirato il 31.3.2017).

Si osserva ancora che, in base alla giurisprudenza amministrativa, il dirigente venuto a conoscenza del debito fuori bilancio è tenuto ad effettuare l'istruttoria³, elaborando una

¹ Cfr. anche TAR Sicilia, Palermo, 15.11.2011, n.2127.

² Cfr. Corte Conti, Sicilia, delibera n. 18/2016/PAR

³ Afferma che il Consiglio di Stato: *"il riconoscimento costituisce un procedimento comunque dovuto, il cui esito non è peraltro vincolato e al quale l'amministrazione non può pertanto sottrarsi attraverso una semplice e immotivata comunicazione di un qualunque ufficio, essendo invece necessario un procedimento ad hoc, la cui proposta va formulata dal responsabile del servizio competente per materia che dovrà accertare l'eventuale, effettiva utilità che l'ente ha tratto dalla prestazione altrui. La proposta è seguita da un'attività istruttoria formalizzata da responsabile*

proposta di deliberazione da sottoporre all'esame del consiglio comunale il quale "dovrà deliberare nel termine di dieci giorni (art. 6, comma 2, l.r. 10/1991), con contestuale, se necessaria, variazione al bilancio e previsione di un piano di rateizzazione ove convenuto con i creditori" (cfr. TAR. Sicilia, Palermo, 10.7.2012, n.1465). Anche secondo il giudice contabile, per il consiglio comunale "una volta accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 194 del TUEL, il riconoscimento della legittimità costituisce atto dovuto e vincolato, da espletare senza indugio, al fine di evitare indebito aggravio di spesa per maturazione di oneri accessori" (cfr. Corte Conti, sez. controllo, Sicilia, n.55/2014/PAR, cit.).

B) CONFORMITÀ DEL CONTENUTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AI REQUISITI MINIMI PREVISTI DALLA LEGGE E DALLA GIURISPRUDENZA CONTABILE

Secondo la giurisprudenza contabile, la **corretta istruttoria della proposta di riconoscimento** dei debiti fuori bilancio richiede l'accertamento della sussumibilità del debito all'interno di una delle fattispecie tipizzate, l'individuazione dei mezzi di copertura e la riconduzione dell'obbligazione all'interno della contabilità dell'ente, ma soprattutto essa richiede l'accertamento delle cause che hanno originato l'obbligo di pagamento, non solo al fine di evidenziare eventuali responsabilità (il cui accertamento è demandato dalla Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti), ma anche per individuare puntuale misure correttive, anche di tipo organizzativo a presidio dei fenomeni che hanno generato la fattispecie di debito fuori bilancio. Se in presenza di fattispecie di cui alla lettera e) dell'art.194 del Tuel⁴ tali misure possono risolversi nel potenziamento dei controlli interni,

anzidetto in una relazione che contiene i riferimenti della situazione debitoria dell'ente eventualmente da riconoscere e che illustra la sussistenza –o meno- dei requisiti oggettivi richiesti per il legittimo riconoscimento di ciascun debito, ovvero l'utilità e l'arricchimento per l'ente dei servizi acquisiti nell'ambito dei servizi di competenza" (cfr. Con. Stato, sez. V, 4.8.2014, n.4143).

⁴ Nell'ipotesi di acquisizione di beni e servizi in violazione delle procedure di spesa di cui all'art. 191, commi 1, 2 e 3, del Tuel, contemplata dall'art. 194 lettera e), l'organo consiliare, pur in presenza di idonea copertura finanziaria, è chiamato ad una valutazione discrezionale – con correlato obbligo di motivazione - sulla sussistenza di una serie di requisiti imprescindibili ai fini della riconoscibilità del debito, ossia l'utilità (da valutare come vantaggio ricavato dalla prestazione di beni e servizi del terzo creditore, in termini anche di obiettivo riscontro della congruità dei prezzi), l'arricchimento (che include solo la quota corrispondente al valore materiale della prestazione effettivamente ricevuta, con esclusione della quota di utile d'impresa e di voci accessorie quali interessi, rivalutazione, spese legali, ecc.) e la propedeuticità all'espletamento di funzioni e servizi di competenza (ossia la stretta coerenza con la missione istituzionale dell'ente).

anche sulla gestione, l'esigenza istruttoria in questione non può essere obliterata nemmeno nell'ipotesi di riconoscimento del debito da sentenza, in cui il consiglio comunale –non potendo entrare nel merito del diritto e del *quantum*- deve accertare le cause che hanno condotto sul piano organizzativo e gestionale all'istaurarsi del contenzioso, per individuare misure organizzative tese al recupero di efficienza.

Ciò posto, apprezzata la linearità della struttura della proposta di deliberazione, si osserva:

- 1) l'istruttoria evidenzia solo in parte le cause del contenzioso, in quanto il ricorso avverso l'avviso di accertamento annullato con la sentenza n. 2020/2016 non attiene tanto alla reiterazione di un precedente avviso di accertamento (già annullato con sentenza della CTP n. 955/2015), e correttamente mondato del vizio genetico attinente all'ente impositore, quanto al merito della pretesa tributaria, avendo fatto valere il ricorrente la non assoggettabilità alla Tarsu dei locali destinati alla produzione di rifiuti speciali;
- 2) l'istruttoria non evidenzia misure correttive di tipo organizzativo, nonostante la proposizione dell'appello, in grado di intercettare e superare un contenzioso che non è limitato ad una singola fattispecie, ma riguarda la tassazione di tutti i locali ed aree destinate alla produzione e/o deposito di rifiuti speciali, con riguardo alle modalità di individuazione e alla documentazione da esibire, in coerenza con il d.lgs. 152/2006 e s.m.i., per ottenere l'esenzione dalla tassazione tarsu/tares/tari, anche alla luce della giurisprudenza della Corte di Cassazione e agli indirizzi interpretativi del MEF in materia, al fine di evitare spese per contenziosi.

C) CORRETTEZZA DEI MEZZI DI COPERTURA

La copertura della spesa derivante dalla sentenza, quantificata complessivamente in € 759,56, è assicurata con somme iscritte negli stanziamenti di competenza del bilancio corrente 2017, attraverso una previa variazione dello stesso deliberata dalla giunta municipale ai sensi dell'art. 187, commi 3 e 3-*quinquies* del Tuel, applicando l'avanzo accantonato sul risultato d'amministrazione al 31.12.2015 per passività potenziali. La delibera dell'organo esecutivo collegiale (G.M. n. 17 del 30.1.2017) ha ottenuto il parere favorevole dell'OREF come richiede il principio contabile applicato 4/2. Se, in astratto, tale

modus procedendi risulta corretto e conforme con il nuovo principio contabile, avendo fra l'altro la Giunta provveduto ad approvare il prospetto dell'avanzo presunto al 31.12.2016 entro il 30 gennaio 2017 da cui non emerge disavanzo di amministrazione anche all'esito della ricostituzione di tutti i vincoli ed accantonamenti, in concreto la correttezza della copertura di tale spesa con l'avanzo accantonato è subordinata alla dimostrazione che il contenzioso in questione è stato tenuto in considerazione ai fini della determinazione del fondo rischi contenzioso all'atto dell'approvazione del rendiconto 2015. Tale informazione deve essere verificata dal servizio finanziario, non essendo stato possibile reperirla dalla relazione sulla gestione allegata al rendiconto 2015.

Si raccomanda, infine, al dirigente del servizio finanziario il rispetto dell'art. 23 del regolamento sui controlli interni, inserendo nel report trimestrale sugli equilibri di bilancio, da trasmettere all'OREF per l'asseverazione ed al consiglio comunale per la presa d'atto, il monitoraggio dei debiti fuori bilancio di nuova formazione. Tali dati, del resto, devono essere tenuti presenti per la compilazione del questionario da trasmettere entro il 28 aprile 2017 alla Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti, in relazione alla nota prot. 206 del 20.3.2017.



IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Vito Antonio Bonanno

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Vito Antonio Bonanno', written over the printed name.



COMUNE DI ALCAMO
Libero Consorzio Comunale di Trapani

SECONDA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE DI STUDIO E CONSULTAZIONE
Bilancio - Programmazione - Finanze - Patrimonio e Contenzioso - Affari Legali - Organismi Partecipati - Programmazione Comunitaria.

VERBALE N° 47 DEL 09/05/2017

ORDINE DEL GIORNO:

- 1) Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio in favore del signor Di Cristina Vincenzo di cui alla sentenza della CTP di Trapani n.2020/2016 depositata il 01/12/2016. Audizione del Dirigente Dott. Francesco Maniscalchi e del Vice Dirigente Dott. Fabio Randazzo;
- 2) Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194,c.1, A) D.Lgs.267/2000 derivante da sentenza n.248/16 emessa dal giudice di pace di Alcamo nella causa civile Nizza Maria Cristina c/comune di Alcamo-N.R.G. 341/15 – notificata a questo Ente per l'esecuzione il 15/09/2016, pervenuta a questo ufficio in data 06/02/2017. Audizione del Dirigente Ing. E.A.Parrino e dell'Istruttore Amministrativo Sig.ra Melia Anna Maria.

		Presente	Assente	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita
Presidente	Lombardo Vito	SI		15,00	16,45		
V/Presidente	Allegro Anna Maria		SI				
Componente	Scibilia Noemi	SI		15,00	16,45		
Componente	Messana Saverio	SI		15,00	16,45		
Componente	Ferrara Annalisa	SI		15,00	16,45		
Componente	Ruisi Mauro	SI		15,00	16,45		

L'anno Duemiladiciasette (2017), il giorno 09 del mese di Maggio, alle ore 15,00, presso la sede dell'Assessorato alla Cultura, ubicata nei locali comunali di Via XI Febbraio n° 14 (1° Piano), si riunisce la Seconda Commissione Consiliare.

Alla predetta ora risultano presenti il Presidente Lombardo Vito e i Componenti Scibilia Noemi, Messina Saverio, Ferrara Annalisa e Ruisi Mauro.

Il Presidente Lombardo, coadiuvato dal Segretario Lipari Giuseppe, accertata la sussistenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

Alle ore 15,00 fa ingresso l'Istruttore Amministrativo Sig.ra Melia Anna Maria.

Il Presidente Lombardo comunica ai Componenti della Commissione di essere stato contattato telefonicamente dal Dott. Fabio Randazzo il quale gli ha riferito che per impegni personali non potrà essere presente in Commissione. Il Presidente comunica inoltre che la Dott.ssa Giovanna Mistretta ha comunicato via email la sua presenza in Commissione in sostituzione dell'Avv. Silvana Calvaruso, stante l'impossibilità della stessa a potere presenziare causa impegni d'ufficio.

Alle ore 15,15 fa ingresso il Dirigente Dott. Francesco Maniscalchi.

Il Presidente Lombardo dopo avere dato lettura del primo punto all'O.d.G.: **"Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio in favore del signor Di Cristina Vincenzo di cui alla sentenza della CTP di Trapani n.2020/2016 depositata il 01/12/2016. Audizione del Dirigente Dott. Francesco Maniscalchi e del Vice Dirigente Dott. Fabio Randazzo"** cede la parola al Dott. Maniscalchi per relazionare e delucidare in merito al suddetto debito fuori bilancio.

Il Dott. Maniscalchi premettendo che trattasi di un problema atavico, fa presente che tale debito fuori bilancio deriva dall'avviso di accertamento emesso dall'AIPA, per conto dell'ATO "TERRA DEI FENICI", relativamente alla TARSU (Tassa Smaltimento Rifiuti) per gli anni d'imposta che vanno dal 2010 al 2012. La CTP (Commissione Tributaria Provinciale) di Trapani, prosegue il Dott. Maniscalchi, non entrando nel merito, ma rifacendosi ai precedenti giudizi emessi relativamente a questa tipologia di contenzioso e non tenendo conto della documentazione presentata, ha accolto il ricorso presentato dal Sig. Di Cristina Vincenzo. La sentenza del CTP ha annullato l'atto impugnato e condannato il Comune al pagamento, in favore del ricorrente delle spese di giudizio quantificate in € 500,00 oltre oneri accessori previsti per legge. Tale contenzioso, continua il Dott. Maniscalchi, rientra nella fattispecie della tassazione della superficie interessata dalla produzione di rifiuti speciali relativamente ai laboratori artigianali e le officine meccaniche.

Alle ore 15,30 fanno ingresso l'Ing. E. A. Parrino e la Dott.ssa Giovanna Mistretta.

Il Dott. Maniscalchi riferisce che una recente sentenza della Corte Costituzionale ha stabilito che è onere del contribuente dimostrare che nella superficie destinata alla produzione dell'attività artigianale non vengono prodotti rifiuti ordinari ma speciali.

Pertanto il contribuente deve provvedere, così come prevede la norma, a presentare richiesta presso l'ufficio tributi di detassazione della superficie destinata alla produzione, presentando i relativi formulari che dimostrano lo smaltimento dei rifiuti speciali e pericolosi tramite ditte specializzate senza procedere con il contenzioso tributario.

Il Consigliere Ruisi chiede al Dott. Maniscalchi se viene rispettato il termine di 120 giorni per il pagamento del debito.

Il Dott. Maniscalchi risponde che il termine è stato rispettato essendo che la sentenza è stata notificata in data 08/02/2017.

Il Dott. Maniscalchi fa presente che già è stata inviata una nota all' ATO TERRA DEI FENICI, in regime di liquidazione, al fine di fissare un incontro con i liquidatori per chiarire la situazione dei contenziosi pendenti e per verificare la possibilità di fare ricorso alla compensazione.

Il Consigliere Messina premettendo che non tutti sono a conoscenza delle agevolazioni previste dalla legge sulla riduzione della tassazione della TARI relative alle abitazioni utilizzate per uso stagionale o abitazioni con unico occupante, chiede che venga effettuata una campagna di informazione su tali agevolazioni.

Il Dott. Maniscalchi fa presente che tali agevolazioni, contenute nel Regolamento della IUC, vengono pubblicizzate dal comune tramite appositi comunicati stampa.

Il Consigliere Messina rappresenta la necessità che tutta la documentazione inerenti i debiti fuori bilancio vengano tempestivamente trasmessa via email a tutti i Componenti della Seconda Commissione, così come più volte espresso in sede consiliare.

Alle ore 15,50 lascia la seduta il Dott. Maniscalchi.

Il Presidente Lombardo dopo avere dato lettura del secondo punto all'O.d.G.: **"Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194,c.1, A) D.Lgs.267/2000 derivante da sentenza n.248/16 emessa dal giudice di pace di Alcamo nella causa civile Nizza Maria Cristina c/comune di Alcamo-N.R.G. 341/15 – notificata a questo Ente per l'esecuzione il 15/09/2016, pervenuta a questo ufficio in data 06/02/2017"** dà la parola all'Ing. Parrino e alla Dott.ssa Mistretta per relazionare in merito.

L'Ing. Parrino fa presente che tale debito fuori bilancio scaturisce dalla richiesta di risarcimento danni presentata dalla Sig.ra Nizza Maria Cristina a seguito del sinistro occorsogli in data 17/11/2014. La Sig.ra Nizza dopo avere parcheggiato la propria auto, mentre stava attraversando a piedi la Via Maria Riposo cadeva rovinosamente a terra a causa della presenza di una buca non segnalata.

La Dott.ssa Mistretta precisa che il Giudice di Pace di Alcamo, considerato il ritenuto concorso al 50%, ha condannato il Comune di Alcamo, quale responsabile della manutenzione delle strade e della segnalazione delle buche, a versare alla ricorrente la somma di € 2.284,40 e al pagamento delle spese legali nella somma già compensata di € 800,00 oltre IVA, CPA e spese

generali previste dalla legge e delle spese totali relative alla CTU (Consulenza Tecnica d'Ufficio) per un importo complessivo da liquidare di € 4.100,00.

La Dott. Mistretta, premettendo che trattasi di un periodo antecedente le linee guida diramate dal Segretario Bonanno, fa presente che i tempi non sono stati rispettati in riferimento alla sentenza notificata, via PEC dall'Avv. Benedetto Bruno in data 15/09/2016, all'Ufficio del Segretario Generale causa la mancanza, in tale periodo, del Segretario Comunale titolare. Dopo alcuni Segretari supplenti, nel mese di novembre del 2016 venne nominato il nuovo Segretario Generale il Dott. Vito Antonio Bonanno a cui venne fatta pervenire, in data postuma, la sentenza.

Trascorso intanto il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo per il pagamento, il rappresentante legale della ricorrente, in data 23/01/2017, ha notificato al Comune di Alcamo l'Atto di Precetto con il quale si intimava, entro dieci giorni dalla notifica, il pagamento delle somme spettanti.

La Dott.ssa Mistretta fa presente che a seguito di intercorsi colloqui con l'Avv. Bruno, legale della Sig.ra Nizza, nonostante la scadenza del termine, il legale non ha proceduto a formulare l'atto di pignoramento.

L'Ing. Parrino comunica alla Commissione che è già entrata in funzione la macchina tappa buche, che il Comune ha di recente acquistato, che consente in tempi brevi di riparare le buche causate dal deterioramento del manto stradale con la possibilità di potere riutilizzare lo stesso materiale di scarto e quello proveniente dalle scarificazioni stradali.

Alle ore 16,20 lasciano la seduta l'Ing. Parrino, la Dott.ssa Mistretta e la Sig.ra Melia.

Il Presidente Lombardo sentito il parere dei colleghi Consiglieri, pone in votazione il parere sulla proposta di deliberazione di C.C. n° 35 del 18/04/2017 avente ad oggetto: " **Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio in favore del signor Di Cristina Vincenzo di cui alla sentenza della CTP di Trapani n.2020/2016 depositata il 01/12/2016**".

VOTANO ESPRIMENDO PARERE FAVOREVOLE: Lombardo Vito, Scibilia Noemi, Messana Saverio, Ferrara Annalisa, Ruisi Mauro.

VOTANO ESPRIMENDO PARERE CONTRARIO: Nessuno.

VOTANO ASTENENDOSI: Nessuno.

Per quanto emerso dalle operazioni di voto

**LA COMMISSIONE ESPRIME
PARERE FAVOREVOLE**

in ordine alla proposta di deliberazione di C.C. n° 35 del 18/04/2017 avente ad oggetto: "Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio in favore del signor Di Cristina Vincenzo di cui alla sentenza della CTP di Trapani n.2020/2016 depositata il 01/12/2016".

Il Presidente Lombardo, pone in votazione il parere sulla proposta di deliberazione di C.C. n° 29 del 06/04/2017 avente ad oggetto: "Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194,c.1, A) D.Lgs.267/2000 derivante da sentenza n.248/16 emessa dal giudice di pace di Alcamo nella causa civile Nizza Maria Cristina c/comune di Alcamo-N.R.G. 341/15 – notificata a questo Ente per l'esecuzione il 15/09/2016, pervenuta a questo ufficio in data 06/02/2017".

Il Consigliere Messana dichiara il proprio voto di astensione, ribadendo quanto affermato nella scorsa seduta del 19/04/2017 di non volere più votare quei debiti fuori bilancio che hanno ampiamente superato i 120 giorni previsti dalla legge per la loro liquidazione

VOTANO ESPRIMENDO PARERE FAVOREVOLE: Lombardo Vito, Scibilia Noemi, Ferrara Annalisa, Ruisi Mauro.

VOTANO ESPRIMENDO PARERE CONTRARIO: Nessuno.

VOTANO ASTENENDOSI: Messana Saverio.

Per quanto emerso dalle operazioni di voto

**LA COMMISSIONE ESPRIME
PARERE FAVOREVOLE**

in ordine alla proposta di deliberazione di C.C. n° 29 del 06/04/2017 avente ad oggetto: "Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194,c.1, A) D.Lgs.267/2000 derivante da sentenza n.248/16 emessa dal giudice di pace di Alcamo nella causa civile Nizza Maria Cristina c/comune di Alcamo-N.R.G. 341/15 – notificata a questo Ente per l'esecuzione il 15/09/2016, pervenuta a questo ufficio in data 06/02/2017".

Il Presidente Lombardo dà lettura dei verbali delle precedenti sedute (n° 43 del 21/04/2017 e n° 44 del 27/04/2017) che posti a votazione vengono approvati, per alzata di mano, con voto unanime da parte dei Componenti presenti.

Avendo esaurito la trattazione dei punti all'ordine del giorno e preso atto che non ci sono richieste di intervento, alle ore 16,45, Il Presidente Lombardo dichiara sciolta la seduta.

IL PRESIDENTE


F.to LOMBARDO VITO

IL SEGRETARIO

F.to LIPARI GIUSEPPE



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO



SEZIONE
N° 4
REG.GENERALE
N° 1123/2015
UDIENZA DEL
07/07/2016 ore 16:30

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI TRAPANI

SEZIONE 4

riunita con l'intervento dei Signori:

- SIGNORELLO** MAURIZIO NUNZIO MARIA Presidente
- SAMMARTANO** BALDASSARE Relatore
- GANDOLFO** GIUSEPPE ERNESTO Giudice

N°
2020/2016
PRONUNCIATA IL:
07-07-2016


CITTÀ DI ALCAMO
 POSTA IN ARRIVO 08 FEB. 2017
 prot. n. 7368 del
 Assegnata al Settore AVV
 08 FEB. 2017 Il Segretario Generale

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL
01-12-2016
Il Segretario

ha emesso la seguente

SENTENZA

*509 fin
Tribut
→*



- sul ricorso n. 1123/2015
depositato il 29/12/2015

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 201500001 TARSU/TIA 2010
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 201500001 TARSU/TIA 2011
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 201500001 TARSU/TIA 2012

contro:
COMUNE DI ALCAMO
PIAZZA CIULLO N.1 91011 ALCAMO

difeso da:
CALVARUSO SILVANA MARIA
VIA SEN. F.SCO PARRINO N. 51 91011 ALCAMO

e da
MISTRETTA GIOVANNA
VIA SEN. F.SCO PARRINO N. 51 91011 ALCAMO

proposto dai ricorrenti:
DI CRISTINA VINCENZO
VIA GASPARE CANNONE N6 91011 ALCAMO TP

difeso da:
FARACI FRANCESCO
VIALE EUROPA N.215 91011 ALCAMO TP

difeso da:
VIVONA GIANLUCA
VIALE EUROPA N.215 91011 ALCAMO TP





Con il ricorso in epigrafe depositato in data 29.12.2015 il Sig. Di Cristina Vincenzo elettivamente domiciliato in Alcamo, Viale Europa n.215 presso lo studio dell'Avv. Gianluca Vivona che lo rappresenta e difende giusta mandato a margine dell'atto, ha impugnato l'avviso di accertamento n.201500001 del 21.09.2015, notificato in data 07.10.2015 per tassa smaltimento rifiuti solidi urbani per gli anni 2010.2011 e 2012 emessi dal Comune di Alcamo con il quale si pretende il pagamento della complessiva somma di € 2.161,00, eccependone la illegittimità.

Rappresenta a tale riguardo che il Comune di Alcamo per le annualità 2010, 2011 e 2012 aveva già emesso avvisi di accertamento per gli stessi locali che sono stati regolarmente impugnati innanzi a questa Commissione Tributaria e che hanno formato oggetto di giudicato con sentenza n.955/04/15 depositata il 07.05.2015 con la quale il giudice adito ha dichiarato illegittima la tassazione operata dal Comune di Alcamo ed ha dettato i criteri cui il medesimo Comune doveva attenersi per la tassazione delle aree occupate dal ricorrente. Invece, ha reiterato la pretesa con l'avviso oggetto di impugnativa ignorando l'esistenza della sentenza e delle disposizioni dettate.

Chiede, pertanto, l'accoglimento del ricorso e la condanna del Comune di Alcamo al pagamento delle spese di giudizio.

Si costituiva in giudizio con deposito di controdeduzioni il Comune di Alcamo, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giovanna Mistretta e Silvana Calvaruso, sia congiuntamente che disgiuntamente, con elezione di domicilio presso l'Avvocatura Comunale sita in Alcamo Via Sen. Francesco Parrino, n.51, giusta procura a margine dell'atto di costituzione, il quale ha sostenuto la legittimità dell'atto emesso posto che la sentenza n.955/04/15 citata dal ricorrente, è stata oggetto di appello alla Commissione Tributaria Regionale di Palermo, tutt'ora pendente e, spiegando le ragioni dell'emissione di altro avviso per le medesime annualità e per gli stessi locali, ha chiesto il rigetto del ricorso con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.

Nella pubblica udienza del 07.07.2016 il difensore di parte ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso ed ha chiesto la condanna alle spese come da nota spese depositata. Il difensore del Comune resistente ha insistito per il rigetto del ricorso rifacendosi alle controdeduzioni in atti.

La causa, quindi, è stata posta in decisione.

Il ricorso è fondato e va accolto.

Invero, ritiene questa Commissione Tributaria che è illegittimo l'avviso di accertamento n.201500001 oggetto di impugnativa poiché per gli stesso locali, per gli stessi anni e per il medesimo tributo i precedenti avvisi di accertamento n.14503/3048 del 06.06.2013 riguardante l'anno d'imposta 2010, n.14503/1863 del 06.06.2013 riguardante l'annualità 2011 e n.14503/697 per l'anno 2012 nonché, gli avvisi n.14503/2993 per l'anno 2010, n.14503/1806 per l'anno 2011 e n.14503/625 per l'anno 2012, tutti regolarmente impugnati dal contribuente odierno ricorrente innanzi a questa Commissione Tributaria, hanno già formato oggetto di giudicato, nel senso che la controversia è stata già decisa con sentenza parzialmente favorevole al contribuente, anche se è stata appellata.

Con detta sentenza il giudice adito ha stabilito che la maggior parte della superficie destinata ad officina di auto riparate o da riparare, escluso mq.14,70 destinati ad ufficio di cui al Fa 55, part.1370, sub 2 di Via Piano Santa Maria n.26, si trova nella obiettiva incapacità a produrre rifiuti o, comunque, perché produttivi di rifiuti speciali e, quindi, non soggetti a tassazione per come dispone l'art.62, comma 2, del D. Lgv. N.503/1997, sentenza che questo Collegio condivide e non ha motivo di discostarsene.

La dimostrazione della produzione di rifiuti speciali il ricorrente la offre depositando copia della Convenzione stipulata tra il ricorrente e la società D'Angelo Vincenzo S.r.l., relativa al ritiro, trasporto e smaltimento dei rifiuti speciali prodotti nei locali destinati ad officina.



L'Ente impositore sostiene la legittimità dell'atto emesso, fra l'altro, anche nella considerazione che nei locali adibiti ad officina è impensabile che non entrino e sostano anche i clienti. Invero, osserva questa Commissione che, a parte la irrilevanza del rilievo posto che, in ogni caso, la permanenza dei clienti è limitatissima, si ritiene che l'eventuale presenza è vietata dalla legge e, sebbene non tutti i titolari la osservano e la fanno osservare, resta sempre un fatto episodico vista anche la responsabilità civile e penale in caso di incidente, sempre possibili in tali luoghi.

Conseguentemente, anche l'avviso di accertamento n.201500001 del 21.09.2015 oggetto di impugnativa deve essere annullato.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in € 500,00.

P.Q.M.

La Commissione Tributaria Provinciale, Sezione Quarta, accoglie il ricorso, annulla l'atto impugnato e condanna il Comune di Alcamo al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di questo grado di giudizio, che si liquidano in complessivi € 500,00.

Così deciso in Trapani nella Camera di Consiglio del 07 Luglio 2016.


IL GIUDICE ESTENSORE

(Dr. B. Saroniartano)



IL PRESIDENTE

(Avv. M. Signorelli)



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
COMPOSTO DA N.3 FOGLI E
N.3 FACCIATE

Trapani; 20 gennaio 2017



Il Funzionario
Gervasi Giuseppe



RELATA DI NOTIFICA Cron. n. 79

Io sottoscritto avv. Gianluca Vivona, in virtù dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trapani del 30.04.2014, previa iscrizione al numero sopra indicato del mio registro cronologico, per conto e nell'interesse del sig. **Vincenzo Di Cristina**, ho notificato la su estesa sentenza n. 2020/16 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Trapani, per ogni effetto di legge, inviandone copia conforme all'originale al COMUNE DI ALCAMO in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Alcamo nella Piazza Ciullo n. 30 per mezzo del servizio postale con racc. a.r. nr. 76691219231- 3 spedita dall'Ufficio Postale di Alcamo 1 in data corrispondente a quella del timbro postale

avv. Gianluca Vivona

